



I FOCUS DELLA COMMISSIONE DI STUDIO CRISI DI IMPRESA E OCC

SOVRAINDEBITAMENTO: LE PROCEDURE FAMILIARI

Ida Mazzoni, Patrizia Orsini, G. Alberto Spitali,
Andrea Spitali, Daniela Venturi, Milena Montini

Il Codice della crisi (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ha dato vita ad un'ampia e innovativa risistemazione del diritto concorsuale, ed ha preso il posto non solo della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), ma anche della legge sul sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3).

Una delle novità più significative della nuova disciplina è la regolazione del sovraindebitamento familiare, attuata sia mediante la previsione di un progetto unitario di risoluzione della crisi presentato da parte dei componenti della stessa famiglia, sia grazie ad apposite previsioni di coordinamento in caso di pluralità di domande presentate singolarmente dai componenti di un medesimo nucleo familiare.

La norma, già introdotta prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza dalla L. 147/2020 accorda una facoltà, non un obbligo, per cui deve ritenersi legittima la proposizione di separate istanze.

Infatti i membri della stessa famiglia, che si trovino in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. c) CCII, possono avvalersi della possibilità prevista dall'art. 66 CCII, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, presentando un'unica procedura di composizione della crisi, cd. "familiare" presso il Tribunale nel cui circondario è ubicato il Comune di residenza di uno degli istanti.

Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016.

Tale norma ha carattere generale e, come chiarito dall'art. 65 CCII, si applica non solo al concordato minore e alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche alla liquidazione controllata del sovraindebitato (Trib. Verona 5 ottobre 2022).

Nel caso in cui siano presentate più richieste, l'art. 66 c. 4 CCII prevede che il Giudice adotti i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento e la competenza appartiene al Giudice adito per primo, anche in relazione alla competenza territoriale di cui all'art. 27 c. 2 CCII.

Domanda di ammissione alla procedura: unica domanda ex art. 66, comma 1 CCII o pluralità di domande ex art. 66, comma 4 CCII

L'art. 66, comma 1, CCII prevede che i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi. Si ha pertanto una procedura di gruppo per la quale vengono chiesti in via alternativa e non congiunta il requisito della convivenza tra i soggetti interessati o un'unica radice genetica del sovraindebitamento limitando

l'ambito applicativo. La convivenza costituisce il substrato in cui si verificano, più facilmente ipotesi di insolvenza o che la causa comune dell'indebitamento sia un collante tale da suggerire soluzioni unitarie di superamento anche tra familiari non conviventi.

La persona fisica qualificabile come consumatore non può accedere al concordato minore, ma solo al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che è invece precluso a tutti gli altri soggetti che si trovino in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII.

L'unica procedura a cui possono accedere indistintamente tutti i suddetti soggetti è, invece, la liquidazione controllata.

Diverso è il caso in cui più soggetti presentino un'unica domanda, poiché quando uno dei debitori non è un consumatore si applicano le disposizioni del concordato minore; questo fa sì che rientrano nel suo ambito applicativo anche persone fisiche qualificabili come consumatori.

Al contrario laddove tutti i componenti siano consumatori si applicherà la normativa sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Al di fuori delle specifiche previsioni contenute nell'art. 66 CCII dovranno trovare applicazione le disposizioni per il piano di ristrutturazione o concordato minore a seconda che tutti i componenti interessati siano o meno consumatori.

Poiché è indicato nell'art. 66 il termine "progetto" anziché "piano", si ritiene che vi sia la possibilità di presentare anche una domanda cumulativa di ammissione alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.

Si avrà un unico OCC che presenterà la domanda e costituirà un punto di riferimento unitario anche per le attività inerenti all'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.

Una questione relativa al concordato minore liquidatorio infine è quella se come individuare e distribuire le risorse esterne che aumentino, la soddisfazione dei creditori. Ovvero se tale incremento dovrà riguardare tutte le masse attive o solamente coloro che siano privi di qualifica di consumatore.

Ai sensi dell'art. 66, comma 4, CCII è possibile presentare una pluralità di domande con l'unico elemento di collegamento dato dall'appartenenza alla medesima famiglia.

La pluralità di domande è compatibile anche con l'eterogeneità delle qualifiche soggettive e del tipo di procedure cui i singoli debitori chiedono di accedere.

Non è necessario il requisito della convivenza.

In riferimento alla competenza implica un criterio territoriale di individuazione del Giudice e rende possibile la trattazione di tutte le procedure davanti al medesimo Foro. A differenza dell'art. 66, comma 1, non richiedere un preventivo coordinamento tra gli appartenenti al gruppo familiare che presentino le domande impone al Giudice di adottare i provvedimenti necessari per assicurare tale coordinamento.

L'art. 66, comma 4, non dà rilievo alla pronuncia di apertura ma al deposito del ricorso contenente la domanda di ammissione alla procedura di sovraindebitamento.

Presupposto oggettivo

Da un punto di vista oggettivo, l'art. 66 CCII è collocato nel *capo II Procedure di composizione delle crisi di sovraindebitamento, Sezione I, Disposizioni di Carattere Generale, del Titolo IV Strumenti di regolazione della crisi*. La norma si trova peraltro tra le disposizioni generali relative alle procedure di composizione della crisi.

Il significato da attribuire al termine è dato dall'art. 2, comma 1, lett. c), dove viene definito come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi.

Ambiti soggettivi

L'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 66 ss CCII (procedure familiari), che come detto consente ai membri della stessa famiglia di risolvere la crisi da sovraindebitamento mediante un unico progetto prevedono diversi casi che vengono di seguito esaminati.

Imprenditore sopra soglia

Qualora i membri della medesima famiglia prendano parte a un progetto unitario di soluzione della crisi, quando uno degli stessi abbia la qualifica di imprenditore commerciale sopra soglia (cioè sia titolare di un'impresa individuale con soglie superiori a quelle delineate nell'art. 2, comma 1, lett. d, CCII) o sia assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, potrebbero verificarsi due ipotesi:

-che l'imprenditore sopra soglia sia sottoposto ad una procedura di liquidazione giudiziale. In tal caso gli altri membri della famiglia potranno proporre un piano unitario ex art. 66, comma 1, CCII o più procedure di composizione coordinate ai sensi dell'art. 66, comma 4, e la relativa gestione sarà separata dalla procedura di liquidazione

giudiziale. Eventuali problemi riguardanti i beni cointestati o ricadenti nella comunione richiederanno un coordinamento, come anche previsto nell'ambito del piano di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Ad esempio, il bene viene liquidato totalmente e non solo pro quota nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale, con attribuzione alla procedura di sovraindebitamento di parte del ricavato corrispondente alla quota spettante ai membri che hanno presentato il piano unitario ai sensi dell'art. 66, comma 1;

-che l'imprenditore sopra soglia accede alla procedura di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, con la previsione di un coordinamento con le procedure di composizione della crisi presentate dai familiari. Si tratta di un coordinamento empirico che richiede un accordo con i creditori e una verifica attenta dei requisiti previsti per ciascuna procedura. Tale ipotesi sconta l'assenza di criteri volti a radicare la competenza davanti ad un unico Giudice mentre è rimessa alle previsioni tabellari vigenti nei singoli uffici la possibilità di concentrare le procedure davanti ad un unico Giudice.

Socio illimitatamente responsabile di società sopra soglia

Ulteriore disamina riguarda il socio illimitatamente responsabile di una società di persone assoggettabile alla liquidazione giudiziale. In questo caso il socio potrà, invece essere parte di un piano unitario di composizione della crisi da sovraindebitamento solo se i suoi debiti siano stati contratti in qualità di consumatore, di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, ovvero non siano debiti sociali. Se invece l'esposizione debitoria del socio illimitatamente responsabile sia riconducibile a debiti sociali e la società non ha i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, questi dovrà accedere ad uno strumento di regolazione della crisi diverso dalle procedure di sovraindebitamento, per cui sarà necessario un coordinamento con l'eventuale procedura di composizione della crisi aperta nei confronti di uno o più familiari che sia contitolare di beni in comunione.

Socio illimitatamente responsabile di società sotto soglia

Nel caso invece di socio illimitatamente responsabile di una società di persone c.d. "impresa minore", ovvero avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, il Codice della crisi non prevede l'apertura della liquidazione controllata in estensione anche ai soci illimitatamente responsabili a differenza di quanto previsto nell'art. 256 CCII in caso di apertura di liquidazione giudiziale per le società sopra soglia. Nel caso di procedura di liquidazione controllata la mancata apertura in estensione del socio illimitatamente responsabile non preclude al socio di poter regolare la propria esposizione debitoria per i debiti della società.

Il socio illimitatamente responsabile assume la qualifica di consumatore solo per i debiti estranei a quelli sociali ne consegue che in presenza di società priva delle soglie dimensionali non potrà accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ma alla procedura di concordato minore. In tale ipotesi è possibile un concordato minore che interessi, con un piano unitario tutti i membri della stessa famiglia.

Socio società di capitali

Il socio della società di capitali potrà trovarsi in situazioni differenti a seconda che abbia fornito o meno garanzie in favore della società.

Non sembrano esserci ostacoli all'applicazione dell'art. 66 CCII, sia in merito all'ipotesi di un piano unitario di soluzione della crisi che all'eventuale coordinamento della pluralità di procedure.

Imprenditore agricolo

L'imprenditore agricolo è sempre e comunque soggetto alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, a prescindere dalle soglie previste nell'art.2, comma 1, lett. d). I membri della famiglia potranno ricorrere al progetto unitario di risoluzione della crisi oppure ad un coordinamento tra le diverse richieste.

Masse attive e passive

In ogni caso, ai sensi dell'art. 66 c. 3 CCII, le masse attive e passive rimangono distinte, pertanto l'attivo ricavato dalla liquidazione di ogni autonomo patrimonio dovrà essere riservato per il riparto a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente, senza la possibilità di soddisfazione, attraverso il patrimonio personale di uno dei sovraindebitati, dei creditori individuali dell'altro ricorrente.

Compenso OCC

Nel caso di procedura familiare con domanda unica ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII la liquidazione del compenso dovuto all'OCC è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.

Mentre nel caso in cui vengano presentate più domande ai sensi dell'art. 66, comma 4, CCII, il compenso viene determinato in base all'attivo ed al passivo di ciascuna procedura, seppur coordinate.

Procedure familiari ed esecuzioni forzate

Spesso capita che il patrimonio delle famiglie sia costituito da abitazioni ed il sovraindebitamento scaturisce dall'incapacità di far fronte al pagamento di rate del mutuo contratto per l'acquisto di queste. L'emissione del decreto di apertura del

sovraindebitamento familiare non comporta un effetto sospensivo generale e automatico delle espropriazioni in corso.

Nel piano del consumatore proposto dal nucleo familiare è infatti riservata al Giudice la prerogativa di sospendere i procedimenti esecutivi in corso qualora pregiudichino la realizzabilità del piano di superamento della crisi finanziaria.

L'art. 70 del CCII prevede che il Giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano

Il Giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Pertanto il Giudice ha la facoltà di disporre il divieto di azioni cautelari nonché di adottare altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione della procedura.

L'ordinamento sembra orientato ad agevolare fin dove possibile la tenuta delle soluzioni concorsuali finalizzate al pagamento dei debiti.

Il provvedimento dovrà chiarire perché ogni singola esecuzione impedisca l'attuazione del piano adottato dal nucleo familiare.

Ogni qualvolta il piano adottato dal nucleo familiare preveda la liquidazione del bene già oggetto di esecuzione forzata non è necessario il provvedimento.

La liquidazione in sede espropriativa del bene non crea alcun pregiudizio, bensì assicura il vantaggio di accelerare la vendita del bene, mettendone il ricavato a disposizione dei creditori del piano "familiare". Il Giudice dovrà emettere un provvedimento che blocchi la distribuzione del ricavato nella procedura esecutiva dovendo lo stesso essere riversato nella sede concorsuale.

Il provvedimento che respinge l'istanza dei componenti il nucleo familiare volta ad ottenere la sospensione di procedure esecutive è reclamabile.

Opportunità e criticità

La procedura familiare, esistendone i requisiti, permette di rendere più efficace la rappresentazione del progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento e altresì ha costi di gestione inferiori alla duplicazione delle istanze, con innegabile beneficio per i creditori. I vantaggi derivanti dall'introduzione delle procedure familiari consistono in

una maggiore economicità della procedura da sovraindebitamento proposta e in una più performante organizzazione della medesima.

In primo luogo, il compenso dovuto all'OCC sarà suddiviso tra i membri della famiglia in misura proporzionale ai debiti di ciascuno. Ciò non solo favorirà il concreto accesso alle procedure da sovraindebitamento, ma potrà, in alcuni casi, essere determinante per la loro buona riuscita. Si pensi alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura che può prevedere il pagamento dilazionato dei debiti, con la cd. "rata comoda", entro un determinato termine. Il fatto che il compenso dell'OCC incida meno *pro capite* consentirà la presentazione di piani più brevi e *lato senso*, più omologabili.

Pertanto, sebbene le masse attive e passive restino distinte, e dunque ogni familiare pagherà il suo debito con i suoi averi, ognuno di essi pagherà una parte del compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi.

In termini organizzativi, qualora siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il Giudice adotterà i provvedimenti per assicurarne il coordinamento.

In questo senso, nel caso in cui due fratelli (o cugini) presentino due distinti piani, il Giudice provvederà al loro coordinamento, affidando, stante la previsione dell'ultimo inciso, la competenza al primo Giudice adito. Se invece uno dei debitori non è un consumatore, al progetto si applicheranno le disposizioni in materia di concordato minore.

Non si rilevano particolari svantaggi in merito a tale procedura se non quella che se viene presentata un'unica domanda da più familiari, se anche uno solo non ha i requisiti di consumatore, anche gli altri verrebbero attratti da un'altra procedura diversa dal piano di ristrutturazione del consumatore, a meno che le obbligazioni di origine non consumeristica vengano ristrutturate fuori dal piano tramite risorse messe a disposizione da terzi. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII, la presenza di condizioni ostative in capo ad uno o più soggetti rende inammissibile la domanda (es. aver già beneficiato da parte di un membro della famiglia dell'esdebitazione). Anche la circostanza di uno dei membri di aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode prevista potrebbe inficiare l'intera domanda. Diversamente invece nel caso stabilito dall'art. 66, comma 4, dove si hanno più domande di omologa del piano di ristrutturazione della proposta di concordato minore con la conseguenza che qualsiasi intervento selettivo del Giudice determinerebbe una non consentita modifica giudiziale del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o

del concordato minore. Nel caso di liquidazione controllata di gruppo, le questioni inerenti all'esdebitazione non rilevano a monte ma al momento del decreto di chiusura o decorsi tre anni dall'apertura della procedura. In tale ipotesi il decreto con il quale si dà atto delle condizioni di esdebitazione può fare una distinzione tra chi abbia i requisiti ostativi e chi invece abbia tutti i requisiti per essere esdebitato.

Si allega un caso pratico di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento familiare, proposto ai sensi dell'art. 7, co. 1, della L. 3/2012 e ss. mod.

* * *

TRIBUNALE DI RAVENNA

Sezione fallimentare

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO "FAMILIARE" DI XXX e YYY

R.G. n. 1/2022

* * *

I sottoscritti XXX e YYY (di seguito brevemente "DEBITORI"), assistiti dal professionista designato dall'OCC Romagna a svolgere i compiti di gestore della crisi, Dott. XXX, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale di Ravenna al n. 291 sez. A, con studio a Ravenna,

PREMESSO

- a. che i DEBITORI versano in uno stato di sovraindebitamento, ovvero in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- b. che i DEBITORI non sono assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942, in quanto non svolgono attività commerciale;
- c. che i DEBITORI in data 12.07.2021 hanno avanzato all'OCC Romagna, con sede nel circondario del Tribunale in cui gli stessi risiedono da oltre un anno, ricorso per la nomina del professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi, ai sensi dell'art. 15 della L. 3/2012 e ss. mod., al fine di risolvere la crisi da sovraindebitamento (*doc. n. 1 - domanda di accesso al servizio di sovraindebitamento*);

- d. che l'OCC Romagna, con atti del 03.08.2021 nei procedimenti rubricati al n. 120/2021 ed al n. 121/2021 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014, designava il Dott. XXX, con il compito di verificare la possibilità di predisporre un piano, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 3/2012 e ss. mod., in vista del successivo deposito, ai sensi degli artt. 9 e 10, relazionando in caso di impossibilità a procedere per carenza dei presupposti di legge (*doc. n. 2 - nomina del membro dell'OCC*);
- e. che i DEBITORI non hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti, ad analogo procedimento di cui al Capo I della L. 3/2012 e ss. mod.;
- f. che i DEBITORI non hanno subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-*bis* della L. 3/2012 e ss. mod.;
- g. che i DEBITORI, assistiti dal professionista designato dall'OCC Romagna a svolgere i compiti di gestore della crisi, hanno proposto ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, ai sensi dell'art. 7, co. 1, della L. 3/2012 e ss. mod., depositato presso il Tribunale di Ravenna in data 26.05.2022, rubricato al R.G. n. 1/2022, sulla base del piano predisposto dai propri *advisors*;
- h. che al fine di dimostrare che il piano, così come predisposto, non lede in alcun modo la *par condicio creditorum*, i DEBITORI intendono presentare un'integrazione alla proposta depositata, distinguendo le masse attive e passive delle società partecipate da quelle personali, che consenta altresì ai creditori di poter esprimere un consenso informato, e determini il *quorum* necessario all'approvazione;

tutto ciò premesso,

PROPONGONO

ai propri creditori un'integrazione all'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, che per facilità di lettura riporta anche tutti gli elementi rimasti invariati rispetto alla proposta depositata, secondo le indicazioni appresso descritte e riepilogate nel seguente sommario:

I.	<u>I DEBITORI</u>	4
	1. <i>La composizione dei nuclei familiari dei debitori</i>	6
	2. <i>La procedura familiare</i>	6
	3. <i>L'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e dei nuclei familiari</i>	7

II. <u>LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO</u>	9
1. <i>Le masse attive e passive delle società partecipate</i>	12
1.1 <u><i>L'X.X. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo omologato</i></u>	12
1.2 <u><i>L'X.X. ZZZ S.r.l. in liquidazione</i></u>	15
1.3 <u><i>La YYY S.r.l. in liquidazione</i></u>	16
2. <i>Le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte</i>	18
3. <i>L'indicazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni</i>	18
III. <u>I PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'</u>	19
1. <i>Il presupposto soggettivo</i>	19
2. <i>Il presupposto oggettivo</i>	19
2.1 <u><i>Lo stato analitico delle attività dei debitori</i></u>	20
2.2 <u><i>Lo stato analitico delle passività dei debitori</i></u>	20
IV. <u>IL PROCEDIMENTO E L'EFFETTO DI ESDEBITAZIONE</u>	23
1. <i>La finanza esterna</i>	23
2. <i>Le classi dei creditori</i>	24
3. <i>I crediti prededuttivi</i>	24
4. <i>Il contenzioso in essere</i>	25
V. <u>IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI</u>	25
1. <i>Maggioranza di legge</i>	27
VI. <u>CONCLUSIONI</u>	28

* * *

I. I DEBITORI

I DEBITORI sono legati da rapporto di parentela di secondo grado in quanto fratelli (*doc. n. 3 - stato civile fratelli XYZ*) ed inoltre il sovraindebitamento, di cui si dirà nel prosieguo, ha origine comune, pertanto, ai sensi dell'art. 7-bis, sono qui a presentare un'unica "procedura familiare" di composizione della crisi.

La pressoché totale esposizione debitoria e comunque gli impegni anche fideiussori assunti dai DEBITORI, le cui masse passive sono a loro riconducibili in via solidale ed indistinta, è riferita principalmente alle garanzie solidalmente rilasciate dai fratelli XYZ a favore dei debitori principali, in particolare *XX S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo omologato*, *YYY S.r.l. già in liquidazione* e *XX ZZZ S.r.l. già in liquidazione*. In

particolare i DEBITORI che assieme detengono e/o ne detenevano, di fatto in parti pressoché uguali, la totalità delle partecipazioni nelle suddette società, hanno rilasciato nel tempo una serie di fideiussioni a favore di istituti di credito ed intermediari finanziari che hanno nel tempo concesso finanziamenti alle suddette società, nell'interesse delle stesse società debentrici principali (*doc. n. 4 - elenco dei creditori e impegni fideiussori*). Tali impegni che hanno avuto riflessi nell'attività di impresa già esercitata dai DEBITORI indirettamente per mezzo delle società *XX S.r.l. in liquidazione*, *YYY S.r.l.* e *XX ZZZ S.r.l.* sono ostativi alla redazione e presentazione di un piano del consumatore ai sensi dell'art. 8 della Legge 3/2012. Il *doc. n. 4 - parte II*, rappresenta in dettaglio, con riferimento agli impegni fideiussori, gli impegni già al netto di quanto i creditori hanno percepito o percepiranno dal debitore garantito.

In particolare, la società *XX S.r.l. in liquidazione*, la cui compagine societaria era costituita da XXX, titolare della quota del 51% del capitale sociale, e da YYY, titolare della quota del 49% del capitale sociale, per ragioni di mercato e modello di *business* si è trovata, nel 2018, in gravi difficoltà che ne hanno determinato lo stato di insolvenza, situazione che è stata superata mediante l'adozione della procedura concorsuale del concordato preventivo in continuità indiretta. Il concordato preventivo, presentato al Tribunale Civile di Ravenna, è stato approvato e omologato in data 4 dicembre 2020 con provvedimento passato in giudicato. I creditori, garantiti dalle fideiussioni rilasciate dai DEBITORI, seppur oggetto di rimborso finanziamenti come indicato nel concordato preventivo, hanno proceduto e comunque procederanno all'escussione della garanzia intimando ai ricorrenti il pagamento dei debiti non soddisfatti nel contesto concordatario dal debitore principale.

Diversi debiti contratti da *XX S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo omologato* erano stati oggetto di rilascio di garanzia fideiussoria, oltre che da parte dei DEBITORI in via solidale, anche dalla società *YYY S.r.l. già in liquidazione*, (*doc. n. 4 - elenco fideiussioni "colonna Fideiussioni YYY"*) la quale non possiede attività e beni capienti per far fronte a tali obbligazioni, come puntualmente indicato nel bilancio finale di liquidazione (*doc. n. 5 - bilancio finale di liquidazione YYY S.r.l.*). Di conseguenza il liquidatore XXX, onde evitare ulteriori oneri per la gestione dell'attività liquidatoria della società, ha provveduto alla cancellazione, della medesima *YYY S.r.l. in liquidazione*, dal Registro delle Imprese di Ravenna creando i presupposti per la successione delle obbligazioni non adempite in capo ai soci ed al liquidatore e la riunione delle medesime posizioni debitorie per causa e titolo, in capo ai DEBITORI stessi tali da renderli oggetto

della presente istanza, mettendo comunque a disposizione dei creditori sociali gli *assets* di proprietà della stessa *YYY S.r.l. già in liquidazione* ricevuti a seguito dell'estinzione della società, in modo da garantire la *par condicio creditorum* (*doc. n. 6 - prospetto subentro attività e accollo debiti residui non soddisfatti da YYY S.r.l.*).

Inoltre *XX ZZZ S.r.l. già in liquidazione*, la cui compagine societaria era costituita da *XXX*, titolare della quota del 49% del capitale sociale, e da *YYY*, titolare della quota del 51% del capitale sociale, aveva a sua volta contratto debiti verso banche ed istituti finanziari garantiti da fideiussioni rilasciate dai DEBITORI, a favore dei creditori, nell'interesse della suddetta società. Anche *XX ZZZ S.r.l. già in liquidazione* non ha attività e beni capienti per far fronte a tali obbligazioni, come indicato nel bilancio finale di liquidazione (*doc. n. 7 - bilancio finale di liquidazione XX ZZZ S.r.l.*). Di conseguenza il liquidatore *XXX*, onde evitare ulteriori oneri per la gestione dell'attività liquidatoria della società, ha provveduto alla cancellazione della medesima dal Registro delle Imprese di Ravenna creando i presupposti per la successione delle obbligazioni non adempiute in capo ai soci ed al liquidatore e la riunione delle medesime posizioni debitorie per causa e titolo, in capo ai DEBITORI stessi tali da renderli oggetto della presente istanza, mettendo comunque a disposizione dei creditori sociali gli *assets* di proprietà della stessa *XX ZZZ S.r.l. già in liquidazione* ricevuti a seguito dell'estinzione della società, in modo da garantire la *par condicio creditorum* (*doc. n. 8 - prospetto subentro attività e accollo debiti residui non soddisfatti da XX ZZZ S.r.l.*).

Con il procedimento di liquidazione e cancellazione delle due società (*YYY S.r.l.* ed *XX ZZZ S.r.l.*) dal Registro Imprese, queste si sono estinte, e l'attivo sociale è stato diviso fra i due fratelli *XYZ*, in parti pressoché uguali, e depositato presso un unico conto segregato con vincolo per l'utilizzo esclusivamente funzionale al soddisfacimento dei creditori sociali. Il trasferimento in successione ai DEBITORI dei debiti rimasti insoddisfatti, in proporzione alle quote possedute, non pregiudica i creditori personali, in quanto gli stessi per ammontare, causa e titolo corrispondono, comunque, ai creditori dei soci fratelli *XYZ*. E l'inserimento degli attivi delle società nel presente piano di esdebitazione elimina ogni potenziale rischio in capo ai creditori sociali. La coincidenza del ruolo di socio e di liquidatore di *XXX* infine assorbe ogni congettura su posizioni giuridiche e responsabilità differenziate. La coincidenza dei creditori sociali e personali assorbe altresì la questione del limite della responsabilità dei soci alle somme riscosse ex art. 2495 comma 2.

1. *La composizione dei nuclei familiari dei debitori*

XXX risulta essere convivente con RRR (*doc. n. 9 - certificato di stato di famiglia XXX*).

YYY risulta coniugato in regime di separazione dei beni (*doc. n. 10 - certificato di stato di famiglia YYY, doc. n. 11 - estratto di matrimonio YYY*).

2. *La procedura familiare*

I DEBITORI, nella predisposizione della presente proposta, si sono avvalsi della possibilità prevista dall'art. 7-bis della L. n. 3 del 2012 che prevede: *i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76.*

I DEBITORI, seppur non conviventi, sono legati da un grado di parentela di secondo grado.

Le cause del sovraindebitamento hanno origine comune in quanto i fratelli XYZ, soci nelle società *XX S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo omologato, XX ZZZ S.r.l. già in liquidazione e YYY S.r.l. già in liquidazione*, hanno rilasciato entrambi gli stessi impegni solidali fideiussori a favore delle società poi inadempienti. Inoltre sono entrambi coinvolti, in via solidale, nel fenomeno successorio delle obbligazioni non soddisfatte delle società *XX ZZZ S.r.l. in liquidazione e YYY S.r.l. in liquidazione* per l'avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese, delle medesime società.

Le masse passive dei fratelli sono coincidenti e pertanto, l'obbligo della distinzione previsto dal comma 3 dell'art. 7-bis della L. n. 3 del 2012, è da considerarsi non applicabile. Come pure la ripartizione del compenso del membro dell'OCC e degli *advisors* finanziari.

Anche le masse attive, costituite dalle somme riscosse dalle società *XX ZZZ S.r.l. in liquidazione e YYY S.r.l. in liquidazione* per l'avvenuta loro cancellazione dal Registro delle Imprese, sono riferibili indistintamente ad entrambi i DEBITORI ed infine anche la finanza esterna è messa a disposizione di entrambi i fratelli XYZ in parti uguali. Infatti gli stessi risultano coobbligati negli impegni fideiussori qui oggetto della proposta e posseggono una quota pressoché identica delle società *XX ZZZ S.r.l. in liquidazione e YYY S.r.l. in liquidazione*.

La procedura familiare, esistendone i requisiti, permette di rendere più efficace la rappresentazione dell'accordo e altresì ha costi di gestione inferiori alla duplicazione delle istanze, con beneficio per i creditori.

La procedura familiare potrà essere altresì utilizzata per la presentazione del piano di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 nella denegata ipotesi di non omologazione del presente accordo.

3. L'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e del nucleo familiare

I redditi futuri di XXX derivanti dagli eventuali compensi per lo svolgimento di attività di procacciatore di affari presso la società *XXB S.r.l.*, e stimati per ciascuno nell'ammontare di € 10.000,00 annui, potranno essere utilizzati solo in parte per il soddisfacimento dei creditori, in quanto destinati al mantenimento delle famiglie. In ogni modo i redditi futuri derivanti da tale attività di procacciamento di affari sono da considerarsi soggetti all'alea dell'attività imprenditoriale di *XXB S.r.l.* I futuri redditi disponibili dei DEBITORI potrebbero risultare insufficienti anche a coprire il fabbisogno familiare che, per quanto in questa sede occorra, vengono quantificati in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 comma 2 della L. 3/2012.

La stima degli onorari derivanti dal lavoro autonomo di XXX e le entrate finanziarie della convivente, oltre all'elenco dei costi di sostentamento del nucleo familiare, vengono così riassunti:

	entrate	
- lavoro autonomo	€	10.000,00
- stipendio convivente	€	<u>15.400,00</u>
totale	€	25.400,00
	uscite	
- alimenti	€	6.000,00
- utenze	€	5.000,00
- gestione automezzi	€	2.400,00
- abbigliamento	€	2.000,00
- assicurazioni	€	1.703,00
- varie/imprevisti	€	<u>5.501,00</u>

totale € 22.604,00

La stima degli onorari derivanti dal lavoro autonomo di YYY e le entrate finanziarie del coniuge, oltre all'elenco dei costi di sostentamento del nucleo familiare, vengono così riassunti:

entrate

- lavoro autonomo	€ 10.000,00
- stipendio coniuge	<u>€ 12.000,00</u>

totale € 22.000,00

uscite

- alimenti	€ 7.500,00
- utenze	€ 6.000,00
- gestione automezzi	€ 1.800,00
- abbigliamento	€ 2.400,00
- assicurazioni	€ 1.703,00
- varie/imprevisti	<u>€ 2.000,00</u>

totale € 21.403,00

La disponibilità annua dei fratelli XYZ, complessivamente pari ad € 3.393,00, verrà destinata ai creditori.

* * *

II. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Le cause dell'indebitamento sono definite:

- dall'inadempimento dei debitori principali, *XX S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo omologato, XX ZZZ S.r.l. già in liquidazione e YYY S.r.l. già in liquidazione*, alle proprie obbligazioni di restituzione dei finanziamenti ricevuti, oltre che dagli impegni fideiussori che costituiscono obbligazioni in solido ex art.1944 c.c. e segg. dei DEBITORI per effetto del rilascio di fideiussioni a favore dei creditori, che sono state o saranno di conseguenza oggetto di escussione;
- dal mancato soddisfacimento dei creditori di *XX ZZZ S.r.l. in liquidazione e YYY S.r.l. in liquidazione* risultante dal bilancio finale di liquidazione e dall'avvenuta cancellazione delle società dal Registro Imprese, per effetto del fenomeno di tipo successorio per il quale le obbligazioni non soddisfatte delle società cancellate dal

Registro Imprese non si sono estinte, ma si sono trasferite, per accollo, in capo ai soci;

- dal mancato soddisfacimento del creditore *XXB S.r.l.* società unipersonale per accollo, da parte di quest'ultima, degli impegni assunti dai fratelli XYZ per il reperimento di risorse esterne per la definizione del piano concordatario di *XX S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo omologato*.

L'accensione di finanziamenti da parte delle tre società era finalizzata al mantenimento e sviluppo delle attività gestionali ed i soggetti finanziatori, come da consuetudine, anche se non nello spirito della norma e prassi che hanno istituito il Fondo di Garanzia per le PMI legge 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), hanno richiesto, all'atto dell'accensione dei finanziamenti, garanzie collaterali, in particolare fideiussioni.

Va segnalato che la prassi della richiesta di fideiussioni è stata seguita, da parte degli istituti bancari, anche se gli stessi erano già in buona parte garantiti dal Fondo di Garanzia, gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. (o MCC). Il DM 23 settembre 2005 allegato 1, paragrafo 4.4. dell'accesso ai Fondi di Garanzia per PMI dispone che *“sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”*. La garanzia diretta, o cogaranzia, oppure controgaranzia, rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI viene concessa previo superamento di un test di *“rating”* come regolato dalle *“Disposizioni Operative”* emanate dall'ente pubblico competente per il rilascio. Il quadro normativo secondario e le prassi poste in essere dagli operatori sono tutt'altro che chiare e definite, tanto che esistono contenziosi aperti sull'argomento della validità o meno delle garanzie personali concesse su finanziamenti già garantiti dal Fondo di Garanzia delle PMI, ma tutto ciò qui non viene considerato come dirimente per procedere alla presente proposta di accordo.

È evidente che i DEBITORI, perseguendo obiettivi pratici di finanziamento delle proprie società per il conseguimento di redditi futuri, hanno rilasciato le suddette fideiussioni assoggettati alla persuasione morale o potere intrinseco esercitato dagli intermediari finanziari. Tutto ciò per esprimere un giudizio, anche laddove non previsto dalla norma, di meritevolezza e di assenza di colpevolezza nell'aver assunto tali obblighi fideiussori.

Le poste debitorie non sono infatti derivanti da comportamenti di natura consumistica dei debitori.

La situazione di crisi della società *XX S.r.l.* è stata determinata da molteplici fattori. Si precisa innanzitutto che detta crisi è nata come conseguenza diretta di problematiche relative non tanto al prodotto commercializzato, quanto piuttosto alla flessione del principale mercato di riferimento (quello russo), nonché dalla crisi della produzione per il c.d. “pronto moda” e alle conseguenti dinamiche del circolante. A partire dal 2015 il mercato russo in generale e, di conseguenza anche quello dell’abbigliamento, ha registrato un forte *trend* negativo nell’importazione. Il Rublo si è praticamente dimezzato di valore rispetto a inizio 2014, la recessione economica è stata misurata nella riduzione del GDP (*Gross Domestic Product*) del 45% circa dal 2013 al 2016, l’inflazione, nello stesso periodo è stata registrata nell’11% circa annuo, e il potere d’acquisto dei consumatori dal 2013 al 2017 è sceso di circa il 40%; l’introduzione di sanzioni economiche internazionali, a carico della Russia, per il conflitto con l’Ucraina, ha aggravato ulteriormente lo scenario. La società *XX S.r.l.* ha subito di conseguenza una forte perdita in termini di numero di clienti, a cui è conseguita la contrazione dei ricavi ridottisi a circa 3,3 milioni di € nel 2018. Una percentuale di riduzione di circa il 65% rispetto all’apice del fatturato registrato nel 2013. Diretta conseguenza dello scenario sopra esposto è stato il peggioramento della qualità dei clienti di riferimento – i distributori al dettaglio – tradottasi in inadempimenti contrattuali quali il mancato ritiro degli ordini e il mancato pagamento dei prodotti consegnati. La società ha cercato di contrastare tali fenomeni negativi potenziando, dal 2015, anche la produzione di articoli a “pronto moda” con l’introduzione del marchio “*Cherie*”, successivamente dismesso e non più utilizzato. Purtroppo, ciò non ha contrastato il trend negativo di ricavi ed invece è stato causa di un incremento del capitale circolante per l’aumento delle scorte di prodotti finiti in magazzino. La forte obsolescenza dei prodotti, che sconta il fattore moda, ha poi generato perdite per riduzione valore del magazzino. In tale contesto di riferimento la società non è riuscita a ridurre adeguatamente e in tempi rapidi i costi di struttura. La struttura finanziaria della società, imperniata sul ricorso al finanziamento bancario, è stata fortemente pregiudicata dalla riduzione degli affidamenti concessi dal ceto bancario a cui comunque ha cercato di far fronte nel tempo. La situazione di difficoltà finanziaria e di crisi di liquidità appena descritta si è riflessa sull’andamento generale della società *XX S.r.l.*, che ha portato l’evidenza emersa dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, approvato dall’assemblea soci della società il 25 marzo 2019, di

una perdita di esercizio di € 1.826.929,23. L'amministratore unico, in corso di redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 – poi approvato e trascritto nei libri sociali della società in data 25 marzo 2019 – ha raccolto la disponibilità della *XXB S.r.l.* ed ha sottoscritto, con quest'ultima, il contratto di affitto di azienda, in forza del quale è stata affittata l'azienda e sono stati oggetto: (i) di trasferimento, i contratti di lavoro dipendente relativi all'azienda, previa conciliazione sindacale con i dipendenti; (ii) di subentro, il contratto di licenza del marchio "EEE"; (iii) di utilizzo in godimento, dell'immobile oggetto di contratto di *leasing* tra la società e la Banca Privata Leasing S.p.A., nel quale viene esercitata l'attività d'impresa. Inoltre, l'affittuaria si è resa disponibile a dare corso ad una trattativa per acquistare la medesima azienda alle condizioni infra indicate. Assicurare la continuità indiretta dell'impresa è stata la condizione necessaria per evitare la rilevante svalutazione del magazzino prodotti finiti e materie prime, con importante beneficio per il ceto creditorio. I DEBITORI si sono trovati costretti a progettare un piano concordatario per la società *XX S.r.l. in liquidazione*, con la finalità di garantire la continuità indiretta dell'attività di impresa, per salvaguardare l'occupazione e per non deteriorare ulteriormente il valore dei beni in magazzino, come sarebbe accaduto in caso di cessazione dell'attività. Tutto ciò per tutelare il ceto creditorio della società, il quale, ha espresso nella maggioranza parere favorevole al piano concordatario di *XX S.r.l. in liquidazione* permettendone l'omologazione. Infine la società *XXB S.r.l.* ha acquistato in data 13/05/2021 il ramo d'azienda permettendo di dare adempimento al piano concordatario omologato.

Gli istituti finanziari, in cui favore erano state rilasciate le fidejussioni, hanno escusso, o stanno escutendo, le garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI presso il MCC che si è surrogato ex art. 1203 codice civile nei diritti dei creditori (*doc. n. 12 - elenco escussione fideiussioni MCC*). E' ragionevole ipotizzare che gli istituti finanziari a loro volta escuteranno le fideiussioni per ottenere il rimborso dei finanziamenti per la parte non oggetto di soddisfacimento nel concordato preventivo e non pagata da MCC. Il credito di MCC gode di privilegio ex L. 33/2015 di ciò si è tenuto conto nel piano alla base della proposta di accordo.

Il deterioramento delle posizioni delle società possedute dai DEBITORI ha pregiudicato anche i redditi di lavoro autonomo per l'attività svolta nelle società in qualità di soggetti apicali.

1. *Le masse attive e passive delle società partecipate*

Al fine di migliorare la rappresentazione e comprensione della presente proposta, si è provveduto a distinguere le masse attive e passive delle società partecipate dai DEBITORI, rispetto ai debiti ed agli impegni personali, solidali per i due fratelli XYZ, anche per effetto della successione delle obbligazioni sociali non adempiute (*doc. n. 13 - trattamento creditori nel Concordato XX S.r.l. in liquidazione, doc. n. 14 - attivi disponibili YYY S.r.l. e XX ZZZ S.r.l.*).

1.1 L'X.X. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo omologato

Le somme realizzate dalla liquidazione degli assets di X.X. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo omologato, in esito al riparto finale verranno destinate al soddisfacimento dei creditori sulla base della proposta approvata ed omologata dal Tribunale di Ravenna, con decreto del 04/12/2020 rep. 131/2020, nel seguente modo:

attivo

-	azienda	€	160.344,00	
-	rimanenze	€	145.285,00	
-	crediti	€	143.145,00	
-	cassa	€	161.653,00	
-	earn out (assimilato alla finanza esterna)	€	140.180,00	
-	finanza esterna apportata da XXB S.r.l.	€	<u>400.000,00</u>	
	totale			€ 1.150.607,00

previsione di realizzo del passivo

a)	creditori prededucibili:			
	commissari giudiziali	€	65.000,00	
	advisors	€	100.000,00	
	attestatore	€	40.000,00	
	consulenti	€	17.500,00	
	stimatore	€	2.500,00	
	liquidatore giudiziale	€	30.000,00	
	spese di liquidazione	€	<u>15.000,00</u>	
	<i>totale prededucibili (100,0% di € 270.000,00)</i>	€	270.000,00	
b)	creditori privilegiati:			
	dipendenti per T.F.R.	€	<u>78.451,00</u>	
	<i>totale ante I grado (100,0% di € 78.451,00)</i>	€	78.451,00	
	dipendenti per stipendi	€	<u>16.757,00</u>	
	<i>totale ante I grado (100,0% di € 16.757,00)</i>	€	16.757,00	

professionisti	€ 16.717,00
<i>totale ante I grado (100,0% di € 16.717,00)</i>	€ 16.717,00
artigiani	€ 228.549,00
<i>totale ante I grado (53,4% di € 427.792,00)</i>	€ 228.549,00
<u>mediante l'utilizzo delle risorse esterne</u>	
artigiani per il residuo credito incapiente	€ 28.125,00
<i>totale ante I grado (14,1% di € 199.243,00)</i>	€ 28.125,00
Mediocredito Centrale S.p.A. per la garanzia pubblica sui crediti erogati dalla BCC ravennate, forlivese e imolese S.c. (€ 64.800,00), dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (€ 3.000,00), dall'Unicredit S.p.A. (€ 243.000,00) e dalla Banca Privata Leasing S.p.A. (€ 91.968,00)	
	€ 190.094,00
<i>totale ante I grado (47,2% di € 402.768,00)</i>	€ 190.094,00
professionisti ed artigiani per Iva di rivalsa	€ 48.004,00
<i>totale VII grado (47,2% di € 101.711,00)</i>	€ 48.004,00
enti locali per IMU	€ 1.605,00
<i>totale XX grado (47,2% di € 3.400,00)</i>	€ 1.605,00
Agenzia delle Entrate – Riscossione per contributi	€ 6.999,00
<i>totale I grado (47,2% di € 14.829,00)</i>	€ 6.999,00
Agenzia delle Entrate – Riscossione per tributi diretti	€ 56.713,00
<i>totale ante XVIII grado (47,2% di € 120.162,00)</i>	€ 56.713,00
Agenzia delle Entrate – Riscossione per Iva	€ 10.328,00
<i>totale ante XIX grado (47,2% di € 21.881,00)</i>	€ 10.328,00

c)

creditori chirografari:

banche per finanziamenti erogati

- Intesa SanPaolo S.p.A.
(10,0% di € 358.934,99) € 35.893,51
- BCC della Romagna Occidentale S.c.
(10,0% di € 21.688,42) € 2.168,85
- BCC ravennate, forlivese e imolese S.c.

(10,0% di € 215.757,96)	€	21.575,81
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.		
(10,0% di € 172.614,28)	€	17.261,44
- Crédit Agricole Italia S.p.A.		
(10,0% di € 116.851,87)	€	11.685,20
- Unicredit S.p.A. (10,0% di € 459.700,23)	€	45.970,04
- Banca Privata Leasing S.p.A.		
(10,0% di € 129.541,55)	€	12.954,17
- Banca PSA Italia S.p.A. (10,0% di		
€ 3.229,70)	€	322,98
fornitori (10% di € 504.326,00)	€	50.433,00
<i>totale chirografari (10,0% di € 1.982.645,00)</i>	<u>€</u>	<u>198.265,00</u>

totale € 1.150.607,00

Il pagamento dei creditori – per gli importi testé indicati – verrà effettuato dal liquidatore giudiziale nei termini risultanti dal piano, che prevede, il riparto integrale entro 48 mesi dall'intervenuta omologa, con erogazioni parziali commisurate alle somme *medio tempore* riscosse.

I residui debiti, che in esito al riparto finale non verranno soddisfatti:

- per € 164.112,04 nei confronti del Mediocredito Centrale S.p.A. per la garanzia pubblica sui crediti erogati, di cui € 128.311,54 da Unicredit S.p.A., € 1.584,09 da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed € 34.216,41 dalla BCC ravennate, forlivese e imolese S.c., in via privilegiata ante I grado;
- per € 1.213.899,62 nei confronti delle banche per i finanziamenti erogati, di cui € 323.041,48 dalla Intesa SanPaolo S.p.A., € 19.519,57 dalla BCC della Romagna Occidentale S.c., € 194.182,15 dalla BCC ravennate, forlivese e imolese S.c., € 155.352,84 dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., € 105.166,67 dal Crédit Agricole Italia S.p.A. ed € 413.730,19 dall'Unicredit S.p.A., € 2.906,72 dalla Banca PSA Italia S.p.A., in via chirografaria;

risultano garantiti dai soci fratelli XYZ in via solidale.

1.2 L'X.X. ZZZ S.r.l. già in liquidazione

Le somme realizzate dalla liquidazione degli *assets* di X.X. ZZZ S.r.l. già in liquidazione, cancellata dal Registro delle Imprese di Ravenna con decorrenza dal 31/12/2021, attualmente depositate sul conto corrente intestato al Notaio XXX di Lugo (RA), verranno

destinate al pagamento dei creditori, nel rispetto della *par condicio creditorum*, nel seguente modo:

		attivo	
-	conto segregato	€	33.849,00
-	credito Iva	€	<u>1.103,00</u>
	totale	€	34.952,00
previsione di realizzo del passivo			
a)	creditori privilegiati:		
	Mediocredito Centrale S.p.A. per la garanzia pubblica sul credito erogato da Banco BPM S.p.A. (€ 25.600,00)	€	<u>25.600,00</u>
	<i>totale ante I grado (100,0% di € 25.600,00)</i>	€	25.600,00
	Agenzia delle Entrate – Riscossione per contributi	€	<u>9.352,00</u>
	<i>totale I grado (19,5% di € 48.000,00)</i>	€	9.352,00
b)	creditori chirografari:		
	banche per finanziamenti erogati		
-	Banco BPM S.p.A. per il residuo credito garantito all'80% dal Mediocredito Centrale S.p.A. (€ 32.000,00 – € 25.600,00)	€	0,00
	<i>totale chirografari (0,0% di € 6.400,00)</i>	€	<u>0,00</u>
	totale	€	34.952,00

Il pagamento dei creditori – per gli importi testé indicati – verrà effettuato nel termine di 30 giorni dall'eventuale omologa del presente accordo, sotto la vigilanza del gestore della crisi designato dall'OCC Romagna.

I residui debiti non soddisfatti:

- per € 38.648,00 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per contributi, in via privilegiata di I grado;
- per € 6.400,00 nei confronti del Banco BPM S.p.A. per il finanziamento erogato;

a seguito della cancellazione della società risultano trasferiti in successione ai soci fratelli XYZ in via solidale.

1.3 La YYY S.r.l. già in liquidazione

Le somme realizzate dalla liquidazione degli *assets* di *YYY S.r.l. già in liquidazione*, cancellata dal Registro delle Imprese di Ravenna con decorrenza dal 31/12/2021, attualmente depositate sul conto corrente intestato al Notaio Renato Giganti di Lugo (RA), verranno destinate al pagamento dei creditori, nel rispetto della *par condicio creditorum*, nel seguente modo:

attivo	
- conto segregato	€ 126,00
- credito verso X.X. S.r.l. in concordato preventivo omologato	€ 41.128,00
- marchio "Elisa Fanti"	<u>€ 70.000,00</u>
totale	€ 111.254,00

previsione di realizzo del passivo

a) creditori privilegiati:

Mediocredito Centrale S.p.A. per la fideiussione rilasciata alla X.X. S.r.l. in concordato preventivo omologato, per la residua garanzia pubblica sui crediti, che rimarranno insoddisfatti in esito al riparto finale, erogati da Unicredit S.p.A.

(€ 128.311,54), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

(€ 1.584,09), BCC ravennate, forlivese e

Imolese S.c. (€ 34.216,41) € 111.254,00

totale ante I grado (67,8% di € 164.112,04) € 111.254,00

professionisti € 0,00

totale ante I grado (0,0% di € 11.037,00) € 0,00

b) creditori chirografari:

banche per finanziamenti erogati

- Intesa SanPaolo S.p.A. (€ 8.354,00) € 0,00

banche per le fideiussioni rilasciata alla X.X.

ZZZ S.r.l., garantite all'80% dal Mediocredito

Centrale S.p.A.

- Banco BPM S.p.A. (€ 6.400,00) € 0,00

banche per le fideiussioni rilasciate alla X.X. S.r.l.

in concordato preventivo omologato per i residui

crediti, che rimarranno insoddisfatti in esito al riparto

finale, al netto della garanzia pubblica, ed al lordo degli interessi risultanti dalla Centrale Rischi

- Intesa SanPaolo S.p.A.	(€ 323.041,48 + € 8.171,02)	€	0,00
- BCC della Romagna Occidentale S.c.	(€ 19.519,57 + 4.270,74)	€	0,00
- BCC ravennate, forlivese e imolese S.c.	(€ 194.182,15 + € 31.745,23)	€	0,00
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	(€ 155.352,84 + € 27.164,85)	€	0,00
- Crédit Agricole Italia S.p.A.	(€ 105.166,67 - € 323,23)	€	0,00
- Unicredit S.p.A.	(€ 413.730,19 + € 9.006,31)	€	0,00
<i>totale chirografari (0,0% di € 1.305.781,82)</i>		<u>€</u>	<u>0,00</u>

totale € 111.254,00

Il pagamento dei creditori – per gli importi testé indicati – verrà effettuato nel termine di 30 giorni dall’eventuale omologa del presente accordo, sotto la vigilanza del gestore della crisi designato dall’OCC Romagna.

I residui debiti non soddisfatti:

- per € 52.858,04 nei confronti del Mediocredito Centrale S.p.A. per la garanzia pubblica sui crediti erogati, di cui € 41.327,23 da Unicredit S.p.A., € 510,21 da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed € 11.020,60 dalla BCC ravennate, forlivese e imolese S.c., in via privilegiata ante I grado;
- per € 11.037,00 nei confronti dei professionisti, in via privilegiata ante I grado;
- per € 8.354,00 nei confronti della Intesa SanPaolo S.p.A. per il finanziamento erogato, in via chirografaria;
- per € 1.297.427,82 nei confronti delle banche per i finanziamenti garantiti, di cui € 6.400,00 dal Banco BPM S.p.A., € 331.212,50 dalla Intesa SanPaolo S.p.A., € 23.790,31 dalla BCC della Romagna Occidentale S.c., € 225.927,38 dalla BCC ravennate, forlivese e imolese S.c., € 182.517,69 dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., € 104.843,44 dal Crédit Agricole Italia S.p.A. ed € 422.736,50 dall’Unicredit S.p.A., in via chirografaria;

a seguito della cancellazione della società risultano trasferiti in successione ai soci fratelli XYZ in via solidale.

2. *Le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte*

L'analisi patrimoniale mostra che i DEBITORI si trovano oggi in uno stato di asfissia finanziaria, a causa della mancanza di correlazione tra entrate ed impegni assunti, che rivela l'assoluta inadeguatezza delle disponibilità a soddisfare le ragioni creditorie.

Il sovraindebitamento risulta chiaramente dall'inventario di tutte le attività dei DEBITORI, che risultano insufficienti a garantire una situazione di equilibrio economico.

3. *L'indicazione della eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori*

Non risultano atti di disposizione del patrimonio posti in essere dai DEBITORI in pregiudizio alle ragioni dei creditori, per i quali sia stata dichiarata - o semplicemente richiesta - l'inefficacia, al fine di promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, secondo quanto dettato dall'art. 2901 e ss. c.c.

* * *

III. I PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

I presupposti per l'ammissione dei DEBITORI al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento sono due, uno di tipo soggettivo e l'altro di tipo oggettivo.

1. *Il presupposto soggettivo*

Circa il presupposto soggettivo, il legislatore delimita l'ambito di applicazione della normativa con riferimento alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali.

Nel nostro ordinamento non esiste una definizione di imprenditore non fallibile, ma essa deve essere ricavata *a contrariis*, dalla definizione di imprenditore fallibile di cui all'art. 1 L.F.

In base al dettato normativo, è fallibile l'imprenditore commerciale (requisito soggettivo) che abbia superato almeno una delle seguenti soglie (requisito oggettivo):

- attivo di bilancio, negli ultimi tre anni, inferiore ad € 300.000,00;
- ricavi lordi degli ultimi tre anni, inferiori ad € 200.000,00;
- indebitamento complessivo inferiore ad € 500.000,00.

Sono, dunque, legittimati ad avviare la procedura di cui sopra, sia gli imprenditori non commerciali, sia gli imprenditori commerciali che si trovino al di sotto dei limiti dimensionali richiesti dall'art. 1 LF. (cosiddetti "imprenditori sotto soglia") e della soglia minima di indebitamento prevista dall'art. 15 della medesima Legge.

2. *Il presupposto oggettivo*

Quanto al presupposto oggettivo, il legislatore fa riferimento al concetto di sovraindebitamento, inteso come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

A tale riguardo, ricorre in capo ai DEBITORI uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, evidenziato dall'elevato ammontare del debito contratto, che non trova corrispondenza in un pari o minor importo a credito che possa ragionevolmente far prevedere una possibilità di riduzione dello stesso.

2.1 *Lo stato analitico delle attività dei debitori*

I DEBITORI non risultano essere proprietari di beni immobili e possiedono beni mobili registrati di esiguo valore (*doc. n. 15 - attivi personali disponibili*). Con riferimento ai redditi futuri, vista la previsione normativa di cui all'art. 8 comma 1 della L. 3/2012 che dispone che la proposta di accordo finalizzata alla ristrutturazione e soddisfazione dei creditori avvenga attraverso qualsiasi forma compresa la cessione dei crediti futuri, si informa che i redditi futuri derivanti dall'attività di procacciamento di affari saranno soggetti all'alea dell'attività imprenditoriale di *XXB S.r.l.*

Per quanto riguarda il valore della partecipazione posseduta dai DEBITORI nella società *XX S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo omologato*, ad avvenuta esecuzione del concordato preventivo, la stessa non avrà beni o attività che potranno essere distribuite ai soci come da piano omologato e sarà cancellata dal Registro Imprese. Le società *XX ZZZ s.r.l. in liquidazione* e *YYY s.r.l. in liquidazione* sono state cancellate dal Registro Imprese e pertanto le partecipazioni non esistono più.

I beni e i diritti, esistenti e futuri, facenti parte delle attività di *XXX*, inventariate come previsto nell'alternativo procedimento di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 3/2012 e ss. mod., accessibile su sua richiesta, o per conversione, alla data odierna, sono i seguenti:

attivo

- autovettura BMW serie 5 anno 2012	€	0,00
- quotaparte del reddito netto apportato (48 mesi)	€	11.184,00
- partecipazioni	€	<u>0,00</u>
totale		€ 11.184,00

I beni e i diritti, esistenti e futuri, facenti parte delle attività di YYY, inventariate come previsto nell'alternativo procedimento di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 3/2012 e ss. mod., accessibile su sua richiesta, o per conversione, alla data odierna, sono i seguenti:

attivo

- quotaparte del reddito netto apportato (48 mesi)	€	2.388,00
- partecipazioni	€	<u>0,00</u>
totale		€ 2.388,00

2.2 Lo stato analitico delle passività dei debitori

Al fine di formulare la proposta di accordo di cui *infra*, qui di seguito viene esposto lo stato analitico delle passività dei fratelli XYZ, coincidenti fra loro, accertate come previsto nell'alternativo procedimento di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 3/2012 e ss. mod., accessibile su richiesta dei DEBITORI, o per conversione, nel quale sono indicate le poste passive inerenti l'apprensione e la conservazione dei beni, alla data odierna:

a) creditori prededucibili:

OCC Romagna	€	12.992,40
<i>advisors</i>	€	<u>18.167,60</u>
<i>totale prededucibili</i>	€	31.160,00

b) creditori privilegiati:

Mediocredito Centrale S.p.A. per la fideiussione rilasciata alla X.X. S.r.l. in concordato preventivo omologato, per la residua garanzia pubblica sui crediti, che rimarranno insoddisfatti in esito al riparto finale, ed alla cessazione della YYY S.r.l. già in liquidazione, erogati dalla BCC ravennate, forlivese e Imolese S.c. (€ 11.020,60), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (€ 510,21), Unicredit

S.p.A. (€ 41.327,23) € 52.858,04

totale ante I grado € 52.858,04

professionisti per il residuo credito verso

YYY S.r.l. già in liquidazione € 11.037,00

totale ante I grado € 11.037,00

Agenzia delle Entrate – Riscossione per i

Residui contributi verso X.X. ZZZ S.r.l. già

in liquidazione € 38.648,00

totale I grado € 38.648,00

b) creditori chirografari:

banche per finanziamenti erogati a YYY

S.r.l. già in liquidazione

Intesa SanPaolo S.p.A. € 8.354,00

banche per fidejussioni rilasciate da X.X. ZZZ

S.r.l. già in liquidazione

- Banco BPM S.p.A. € 6.400,00

banche per le fidejussioni rilasciate alla X.X. S.r.l.

in concordato preventivo omologato per i residui

crediti, che rimarranno insoddisfatti in esito al riparto

finale, ed alla cessazione della YYY S.r.l. già in

liquidazione, al netto della garanzia pubblica, ed al

lordo degli interessi risultanti dalla Centrale Rischi

- Intesa SanPaolo S.p.A. € 331.212,50

- BCC della Romagna Occidentale S.c. € 23.790,31

- BCC ravennate, forlivese e imolese S.c.
(€ 225.927,38 - € 64.800,00) € 161.127,38

- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
(€ 182.517,69 - € 3.000,00) € 179.517,69

- Crédit Agricole Italia S.p.A. € 104.843,44

- Unicredit S.p.A.
(€ 422.736,50 - € 243.000,00) € 179.736,50

banche per le fidejussioni rilasciate alla X.X. S.r.l.

in concordato preventivo omologato, al netto delle

somme pagate in esito al riparto finale

- Banca PSA Italia S.p.A.	€ 2.906,72	
- XXB S.r.l.	€ 200.000,00	
<i>totale chirografari</i>	<u>€ 1.197.888,54</u>	
totale		€ 1.331.591,58

* * *

IV. IL PROCEDIMENTO E L'XXFETTO DI ESDEBITAZIONE

Il piano prevede la liquidazione dell'intero patrimonio dei DEBITORI, costituito dall'apprensione:

- dalla quotaparte del reddito netto apportato dai fratelli XYZ, per un corrispettivo monetizzabile pari ad € 10.179,00 entro 36 mesi dall'omologa dell'accordo;
- della somma di € 50.000,00 entro 30 giorni dall'omologa dell'accordo, in unica soluzione mediante l'intervento di un soggetto terzo.

La procedura garantirà la massima soddisfazione dei creditori, essendo loro assicurato il pagamento in misura superiore, ed in termini più celeri, a quello realizzabile dal procedimento di liquidazione del patrimonio dei DEBITORI, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 3/2012 e ss. mod., per un presumibile realizzo pari ad € 13.572,00 entro 48 mesi dall'apertura della liquidazione, sulla base dell'elenco dei beni e diritti indicato nel paragrafo III.2.1 del presente ricorso.

1. *La finanza esterna*

La proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ha ad oggetto l'offerta ai creditori non solo di tutto il controvalore del patrimonio dei DEBITORI, ma anche di risorse estranee che vengono messe a disposizione da GGG, che si è impegnato ad apportare un finanziamento esterno, a fondo perduto, di € 50.000,00 entro 30 giorni dall'omologa dell'accordo, per la migliore soddisfazione dei creditori, in termini di:

- massimizzazione del risultato economico-finanziario atteso, rispetto alle alternative concretamente percorribili;
- maggiore celerità nell'adempimento dell'obbligazione assunta dai DEBITORI verso la massa dei creditori, anticipando i tempi diversamente necessari per la liquidazione dei suoi beni e diritti;
- certezza nell'incasso della percentuale offerta.

L'apporto del terzo, per l'importo di € 46.607,00 eccedente il controvalore dei beni e i diritti, esistenti e futuri, inventariati come previsto nell'alternativo procedimento di liquidazione ex art. 14-ter della L. 3/2012 e ss. mod., risulta neutrale rispetto al patrimonio dei DEBITORI, e pertanto liberamente allocabile, non comportando né un incremento delle attività, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio delle passività, con il riconoscimento di ragioni di credito a loro favore.

2. Le classi dei creditori

Il piano, alla base della proposta di accordo, prevede il soddisfacimento dei creditori concorsuali nelle seguenti misure:

A) creditori prededuttivi:

- pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento, mediante l'utilizzo delle risorse proprie e di quelle esterne pro-quota, secondo le modalità del concorso stabilite con l'autorizzazione degli organi giudiziari; per tale gruppo di creditori, il pagamento integrale a seguito di idoneo provvedimento degli organi giudiziari sia durante la fase di omologazione sia successivamente alla stessa, si impone quale regola di ammissibilità della procedura – che non consente una falciatura di siffatto rango creditorio – nonché di convenienza economica, attesa la necessità dei DEBITORI di disporre delle prestazioni ed assolvere agli obblighi fiscali indicati in tale gruppo, in quanto strumentali all'accesso e al buon fine della procedura di risanamento;

B) creditori privilegiati:

- soddisfacimento parziale degli importi ammessi in via preferenziale, mediante l'utilizzo delle risorse proprie, nei limiti di capienza dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, in misura pari al 12,4% del creditore privilegiato generale mobiliare preferito ad ogni altro con collocazione ante I grado, Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

C) creditori chirografari:

- soddisfacimento in misura pari all'1,8%, mediante l'utilizzo delle risorse esterne messe a disposizione dal soggetto terzo, dei creditori privilegiati per

gli importi degradati a chirografo, oltre i limiti di capienza dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, nonché dei creditori residuali; il tutto con erogazioni parziali effettuate nel ragionevole termine di 30 giorni dal realizzo delle poste attive, previsto quanto ad € 50.000,00 entro 30 giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 12 della L. 3/2012 e ss. mod., e quanto ad € 10.179,00 entro 36 mesi dal medesimo termine.

3. *I crediti prededucibili*

Ai fini della presente procedura dovranno essere soddisfatti in prededuzione, in quanto debiti di massa, i crediti maturati e maturandi:

- a. a favore dell'OCC Romagna e del professionista deputato a svolgere i compiti di gestore della crisi da sovraindebitamento, il cui compenso comprensivo delle spese generali di studio, del contributo integrativo previdenziale, dell'Iva a termini di legge e delle anticipazioni, ai sensi dell'art. 16, n. 5, del D.M. 202/2014, ammonta complessivamente ad € 12.992,40;
- b. a favore dei professionisti che hanno coadiuvato i DEBITORI nella predisposizione del piano, Dott. XXX e Dott. YYY, il cui compenso comprensivo delle spese generali di studio, del contributo integrativo previdenziale e dell'Iva a termini di legge è stato complessivamente convenuto nella misura di € 18.167,60.

4. *Il contenzioso in essere*

I DEBITORI non hanno in essere alcun procedimento giudiziario.

* * *

V. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Sulla base dello stato delle passività indicato nel paragrafo III.2.2 del presente ricorso, il pagamento dei creditori avrà luogo, conformemente alla distinzione dei creditori tra prededucibili, privilegiati e chirografari e alle percentuali di pagamento a questi offerte secondo quanto esposto nel paragrafo IV.2 del presente ricorso, per gli importi qui di seguito indicati:

a) creditori prededucibili:

mediante l'utilizzo delle risorse proprie e di
quelle esterne pro-quota

OCC Romagna	€	12.992,40
<i>advisors</i>	€	<u>18.167,60</u>
<i>totale prededucibili (100,0% di € 31.160,00)</i>	€	31.160,00

b) creditori privilegiati:

mediante l'utilizzo delle risorse proprie

Mediocredito Centrale S.p.A. per la fideiussione rilasciata alla X.X. S.r.l. in concordato preventivo omologato, per la residua garanzia pubblica sui crediti, che rimarranno insoddisfatti in esito al riparto finale, ed alla cessazione della YYY S.r.l. già in liquidazione, erogati dalla BCC ravennate, forlivese e Imolese S.c. (€ 11.020,60), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (€ 510,21), Unicredit S.p.A. (€ 41.327,23)

	€	<u>6.544,57</u>
<i>totale ante I grado (12,4% di € 52.858,04)</i>	€	6.544,57

mediante l'utilizzo delle risorse esterne

professionisti per il residuo credito verso YYY S.r.l. già in liquidazione (€ 11.037,00)

	€	<u>198,83</u>
<i>totale ante I grado (1,8% di € 11.037,00)</i>	€	198,83

Agenzia delle Entrate – Riscossione per i residui contributi verso X.X. ZZZ S.r.l. già in liquidazione (€ 38.648,00)

	€	<u>696,22</u>
<i>totale I grado (1,8% di € 38.648,00)</i>	€	696,22

b) creditori chirografari:

mediante l'utilizzo delle risorse esterne

banche per finanziamenti erogati a YYY S.r.l. già in liquidazione

Intesa SanPaolo S.p.A. (€ 8.354,00)	€	150,49
-------------------------------------	---	--------

banche per fideiussioni rilasciate da X.X. ZZZ

S.r.l. già in liquidazione

- Banco BPM S.p.A. (€ 6.400,00)	€	115,29
---------------------------------	---	--------

banche per le fideiussioni rilasciate alla X.X. S.r.l. in concordato preventivo omologato per i residui crediti, che rimarranno insoddisfatti in esito al riparto finale, ed alla cessazione della YYY S.r.l. già in liquidazione, al netto della garanzia pubblica, ed al lordo degli interessi risultanti dalla Centrale Rischi

- Intesa SanPaolo S.p.A.		
(€ 331.212,50)	€	5.966,63
- BCC della Romagna Occidentale S.c.		
(€ 23.790,31)	€	428,57
- BCC ravennate, forlivese e imolese S.c.		
(€ 225.927,38 - € 64.800,00)	€	2.902,63
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.		
(€ 182.517,69 - € 3.000,00)	€	3.233,92
- Crédit Agricole Italia S.p.A.		
(€ 104.843,44)	€	1.888,70
- Unicredit S.p.A.		
(€ 422.736,50 - € 243.000,00)	€	3.237,88

banche per le fidejussioni rilasciate alla X.X. S.r.l.
in concordato preventivo omologato, al netto delle
somme pagate in esito al riparto finale

- Banca PSA Italia S.p.A.		
(€ 2.906,72)	€	52,36
- XXB S.r.l. (€ 200.000,00)	€	3.602,91
<i>totale chirografari (1,8% di € 1.197.888,54)</i>	€	<u>21.579,38</u>

totale € 60.179,00

Il pagamento dei creditori – per gli importi testé indicati – verrà effettuato nei termini risultanti dal piano *infra* esposto, che prevede, in sintesi, il riparto delle somme *medio tempore* riscosse, entro 30 giorni dal relativo incasso, quanto ad € 50.000,00 previsto entro 30 giorni dall'omologa dell'accordo, e quanto ad € 10.179,00 entro 36 mesi, per un realizzo sicuramente superiore al risultato atteso dalle alternative concretamente percorribili, ed in tempi più celeri.

1. *Maggioranza di legge*

Ai fini del voto, potranno esprimere il loro consenso:

a) i creditori privilegiati falcidiati per incapacienza:

- Mediocredito Centrale S.p.A.	€	46.313,47
- professionisti	€	10.838,17
- Agenzia delle Entrate – Riscossione	€	<u>37.951,78</u>

totale € 95.103,42

b) i creditori chirografari falcidiati:

- Banco BPM S.p.A.	€ 6.400,00	
- Intesa SanPaolo S.p.A.	€ 339.566,50	
- BCC della Romagna Occidentale S.c.	€ 23.790,31	
- BCC ravennate, forlivese e imolese S.c.	€ 161.127,38	
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	€ 179.517,69	
- Crédit Agricole Italia S.p.A.	€ 104.843,44	
- Unicredit S.p.A.	€ 179.736,50	
- Banca PSA Italia S.p.A.	€ 2.906,72	
- XXB S.r.l.	€ 200.000,00	
totale		€ 1.197.888,54

La maggioranza di adesioni alla proposta prevista dall'art. 11, n. 2, della L. 3/2012 e ss. mod., da parte dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti ammessi al voto (esclusi, quindi, i crediti assistiti da cause legittime di prelazione, per l'importo ammesso in via preferenziale), necessaria per l'approvazione è la seguente:

Totale creditori ammessi al voto	€ 1.292.991,96
Maggioranza prevista ex art. 11, n. 2, L. 3/2012 e ss. mod.	€ 775.795,18

* * *

VI. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra, i DEBITORI

PROPONGONO

il pagamento dei propri creditori, fermo restando l'integrale soddisfacimento delle spese di procedura nei tempi determinati dal Tribunale, secondo le seguenti misure e condizioni:

A) creditori prededuttivi:

- pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento, mediante l'utilizzo delle risorse proprie e di quelle esterne pro-quota, secondo le modalità del concorso stabilite con l'autorizzazione degli organi giudiziari; per tale gruppo di creditori, il

pagamento integrale a seguito di idoneo provvedimento degli organi giudiziali sia durante la fase di omologazione sia successivamente alla stessa, si impone quale regola di ammissibilità della procedura – che non consente una falcidia di siffatto rango creditorio – nonché di convenienza economica, attesa la necessità dei DEBITORI di disporre delle prestazioni ed assolvere agli obblighi fiscali indicati in tale gruppo, in quanto strumentali all'accesso e al buon fine della procedura di risanamento;

B) creditori privilegiati:

- soddisfacimento parziale degli importi ammessi in via preferenziale, mediante l'utilizzo delle risorse proprie, nei limiti di capienza dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, in misura pari al 12,4% del creditore privilegiato generale mobiliare preferito ad ogni altro con collocazione ante I grado, Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

C) creditori chirografari:

- soddisfacimento in misura pari all'1,8%, mediante l'utilizzo delle risorse esterne messe a disposizione dal soggetto terzo, dei creditori privilegiati per gli importi degradati a chirografo, oltre i limiti di capienza dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, nonché dei creditori residuali;

il tutto con erogazioni parziali effettuate nel ragionevole termine di 30 giorni dal realizzo delle poste attive, previsto quanto ad € 50.000,00 entro 30 giorni dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 12 della L. 3/2012 e ss. mod., e quanto ad € 10.179,00 entro 36 mesi dal medesimo termine.

Si precisa che a latere, entro 30 giorni dall'eventuale omologa dell'accordo *de qua*, avverrà la ripartizione degli attivi già completamente liquidati di X.X. ZZZ S.r.l. e YYY S.r.l., depositati sul conto vincolato a seguito alla cancellazione delle società dal Registro Imprese, a favore dei creditori sociali, secondo quanto esposto nel paragrafo II.1 ai punti 1.2 e 1.3 del presente ricorso.

Per quanto sopra esposto, i DEBITORI, con l'ausilio del gestore della crisi designato dall'OCC Romagna,

RICORRONO

all'Ill.mo Tribunale di Ravenna, affinché, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, voglia, con decreto ex art. 10, co. 1, della L. 3/2012 e ss. mod.:

- a. dichiarare aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento "familiare" di XXX;
- b. ordinare la convocazione dei creditori, stabilendo il termine per la comunicazione agli stessi del provvedimento;
- c. stabilire le forme di pubblicità della proposta e del decreto;
- d. disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né possano essere disposti sequestri conservativi o acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dei DEBITORI, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della proposta.

* * *

I DEBITORI formulano riserva di apportare ogni ulteriore eventuale modifica e/o integrazione (anche di tipo documentale) alla presente proposta, che fosse ritenuta necessaria da parte del Tribunale adito, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 co. 3-ter della L. 3/2012 e ss. mod., o che si manifestasse come possibile o anche solo utile per l'accoglimento della proposta modificata o l'approvazione della stessa da parte dei creditori.

* * *

Unitamente al ricorso, si riproducono i seguenti documenti:

1. domanda di accesso al servizio di sovraindebitamento;
2. nomina del membro dell'OCC;
3. stato civile fratelli XYZ;
4. elenco creditori e impegni fideiussori;
5. bilancio di liquidazione della società *YYY S.r.l.*;
6. prospetto subentro attività e acollo debiti residui non soddisfatti da *YYY S.r.l.*;
7. bilancio di liquidazione *XX ZZZ S.r.l.*;
8. prospetto subentro attività e acollo debiti residui non soddisfatti da *XX ZZZ S.r.l.*;
9. certificato di stato di famiglia XXX;
10. certificato di stato di famiglia YYY;
11. estratto matrimonio YYY;
12. elenco escussione fideiussioni MCC;

13. trattamento creditori nel concordato *XX S.r.l.*;
14. attivi disponibili *YYY S.r.l.* e *XX ZZZ S.r.l.*;
15. attivi disponibili personali;
16. documento d'identità e codice fiscale di GGG;
17. estratti conto bancari ultimi 5 anni dei conti intestati e con delega ad operare dei fratelli XYZ;
18. report Centrale Rischi Banca d'Italia a dicembre 2021 dei fratelli XYZ;
19. attestazione di fattibilità del piano.

* * *

Con ossequio.

Ravenna, 27 luglio 2022

Il terzo intervenuto

I debitori

Il gestore della crisi